



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO il comma 823 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

VISTO il comma 823, citato, ultimo capoverso, il quale dispone che "resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016";

VISTO il comma 466 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012;

VISTO il comma 470 del citato articolo 1 il quale stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto ad inviare una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente;

VISTO il comma 470-bis del medesimo art. 1, inserito dall'art. 19, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, il quale prevede che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno, di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo, comma 473-bis della legge 11 dicembre 2015, n. 232, come novellato dall'articolo 38 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020, il quale prevede, per il solo anno 2017, che gli enti locali sono tenuti, qualora la certificazione sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, di inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020;



Ministero dell'Interno

VISTO l'articolo 1, comma 475, lettera a) della legge n. 232 del 2016, il quale stabilisce che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al citato comma 466, gli enti locali sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo dello scostamento registrato; le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo; gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui al precedente periodo assicurano il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti;

VISTI i decreti ministeriali del 6 agosto 2018 e dell'11 aprile 2019 con i quali sono state disposte l'applicazione della prima e della seconda rata della sanzione per il mancato rispetto del pareggio di bilancio anno 2017;

VISTE le note prot. n. 40708 del 19/03/2020 e prot. n. 123813 del 13/07/2020 con le quali, rispettivamente, il Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato gli aggiornamenti relativi alle certificazioni del saldo di cui all'articolo 1, comma 466 citato, alla data del 31 gennaio 2020 e del 30 giugno 2020;

VISTO il decreto ministeriale del 29 gennaio 2020 con il quale è stata disposta la disapplicazione della sanzione per il mancato conseguimento del saldo obiettivo anno 2017 al comune di Villaricca;

VISTO il decreto ministeriale del 1° aprile 2020 con il quale è stata rideterminata la sanzione per il mancato conseguimento del saldo obiettivo anno 2017, ai comuni di Goro e di Savignano Irpino;

VISTO il decreto ministeriale del 1° aprile 2020 con il quale è stata disapplicata la sanzione per il mancato conseguimento del saldo obiettivo anno 2017, ai comuni di Marzi e di Montelapiano;

VISTO il decreto ministeriale del 30 aprile 2020 con il quale è stata disapplicata la sanzione per il mancato conseguimento del saldo obiettivo anno 2017 al comune di Morro Reatino ed è stata rideterminata la sanzione al comune di Canna;

VISTO il decreto ministeriale del 21 maggio 2020, con il quale è stata disapplicata la sanzione per il mancato conseguimento del saldo obiettivo anno 2017 al comune di Floresta;



Ministero dell'Interno

VISTO il decreto ministeriale dell'8 giugno 2020, con il quale è stata disapplicata la sanzione per il mancato conseguimento del saldo obiettivo anno 2017 al comune di Casandrino;

VISTO il decreto ministeriale del 6 febbraio 2019 con il quale è stata applicata al comune di Nola la prima rata della sanzione per il mancato conseguimento del saldo obiettivo anno 2017 a seguito di accertamento successivo;

CONSIDERATO, pertanto, che il predetto comune è assoggettato alla seconda rata della sanzione di cui al citato art. 1, comma 475, lettera a), della legge n. 232 del 2016;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2020, di definizione criteri e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2020 a titolo di acconto del fondo di solidarietà comunale;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 16 aprile 2020, di ripartizione di risorse incrementali del fondo di solidarietà comunale ai comuni ai sensi dell'art. 1, comma 551 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO quanto disposto dal richiamato comma 475, lettera a), in ordine alle modalità di versamento e recupero della sanzione in caso di incapienza di risorse;

RITENUTO di dover provvedere all'applicazione, nei confronti dei comuni di cui all'allegato A e del comune di Nola, non rispettosi del pareggio di bilancio 2017, della sanzione di cui al medesimo comma 475 lettera a) dell'art. 1 della legge 232 del 2016, nella misura di un terzo dell'importo pari alla differenza fra l'obiettivo di saldo finale di competenza 2017 rideterminato;

D E C R E T A

Articolo 1

(Applicazione della sanzione)

1. Il comuni di cui all'allegato A, che è da considerarsi parte integrante del presente decreto, non rispettosi del pareggio di bilancio 2017, sono assoggettati alla terza rata della sanzione, pari ad un terzo della quota parte della differenza tra saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e saldo obiettivo pareggio rideterminato finale 2017.

2. L'applicazione della sanzione, nel terzo anno del triennio 2018-2020, comporta la riduzione delle risorse spettanti agli enti di cui al citato allegato A a titolo di fondo di



Ministero dell'Interno

solidarietà comunale per l'anno 2020, divulgate sulle pagine del sito internet del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale finanza locale.

3. Il comune di Nola, non rispettoso del pareggio di bilancio 2017 a seguito di accertamento successivo, è assoggettato alla seconda rata della sanzione per l'importo di euro 81.000,00, pari ad un terzo della quota parte della differenza tra saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e saldo obiettivo pareggio rideterminato finale 2017.

4. L'applicazione della sanzione, nel secondo anno del triennio 2019-2021, comporta la riduzione delle risorse spettanti al citato ente a titolo di fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020, divulgate sulle pagine del sito internet del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale finanza locale.

5. Per i comuni di Enego e Pulsano, le cui risorse dell'anno 2020 sono insufficienti per operare la riduzione, le somme non recuperate dovranno essere versate entro il 31 dicembre 2020, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.

6. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero sarà operato secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 2

(Adempimenti)

L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali, procederà alle riduzioni sul fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 23 luglio 2020

IL DIRETTORE CENTRALE
(Colaianni)